

L'Anci ha predisposto formulario e ricevuta tipo validi in tutto il paese dal 1° gennaio

Scia in facsimile in tutta Italia Modello unico per avviare subito lavori e attività d'impresa

DI MARCO OTTAVIANO

Dal 1° gennaio 2017 arriva il modello unico per la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) valido in tutta Italia, contenente la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata.

In sostanza, la Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventa una semplice comunicazione, da accogliere da parte della p.a. in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse.

L'eventuale richiesta di documenti aggiuntivi, viene considerata infatti inadempienza sanzionata dal punto di vista disciplinare.

È con il dlgs 30 giugno 2016 n. 126, che è stato riformato l'istituto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività), attuando, quanto previsto dalla legge delega per la riforma della p.a. (legge n. 124 del 2015). L'Anci ha predisposto dei modelli unificati e standardizzati (di cui *ItaliaOggi* ne anticipa i facsimile: modello scia unica e ricevuta presentazione istanza), che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni.

In pillole la Scia unica

- Dal 1° gennaio 2017 il modello unico Scia sarà standardizzato e valido in tutta Italia e conterrà la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata
- La Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventerà una semplice comunicazione, da accogliere da parte della p.a. in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse
- Il provvedimento di sospensione dell'attività è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio, ambiente e paesaggi)

Da tale data, alla presentazione del modello unico Scia deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza.

In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell'attività è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio, ambiente e paesaggi).

COME PRESENTARE IL MODELLO UNIFICATO SCIA. In caso di interventi che richiedono una Scia, il cittadino deve presentare allo sportello unico telematico esclusivamente i documenti contenuti nel modello unificato (*si veda modello 1* sul sito di *ItaliaOggi*). L'ente che ha ricevuto la Scia la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività medesima.

L'ufficio ricevente, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dal-

la ricezione della segnalazione (30 giorni per la Scia edilizia), nel caso accerti una carenza di requisiti, presenta all'amministrazione che ha ricevuto la Scia, eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi.

Questo iter riguarda, le sole attività «liberalizzate», ossia le attività per le quali l'amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.

In questi casi l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata.

I moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE. Il nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990 (così come modificato dal dlgs 30 giugno 2016 n. 126) prevede «l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto di presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale

ad accoglimento della domanda». Il dettato normativo prevede quindi il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una ricevuta (*si veda modello 2* sul sito di *ItaliaOggi*) che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Il termine per la convocazione della conferenza di servizi (da parte dell'ente precedente) decorre dalla data di presentazione dell'istanza (di cui alla stessa ricevuta). Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

